



Protocollo: MM/ge/2018/0467

Roma, 16 febbraio 2018

Alle strutture Fiom regionali
Alle strutture Fiom territoriali
Alla Segreteria e apparato Fiom nazionale

Il “Diario della Prevenzione”, newsletter sui temi della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, diretta da Gino Rubini, ci segnala due positive sentenze della Corte di Cassazione.

Con la sentenza n° 6.121 del giorno 8 febbraio 2018 si riconferma, la responsabilità del datore di lavoro, nella valutazione dei rischi presenti in azienda ma anche del controllo periodico dell'efficacia del DVR.

Inoltre il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori coinvolti l'informazione e la formazione necessaria per affrontare i rischi a cui sono esposti in relazione ai compiti, alle mansioni a loro affidati e al funzionamento delle macchine ivi esistenti o da loro utilizzate.

Il datore di lavoro è altresì responsabile dell'attuazione dell'organizzazione del lavoro e della definizione di procedure che impediscano eventuali infortuni.

Questa responsabilità non è solo del datore di lavoro ma è in capo anche al direttore generale della struttura aziendale, laddove è esistente, indipendentemente dal conferimento o meno della delega, in quanto la funzione che esercita lo obbliga ad assumere una posizione di garanzia in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La sentenza n° 2.335 del giorno 19 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, riportata dal bollettino on line “Punto Sicuro” confermando la condanna di un'azienda di installazione che con i propri errati comportamenti, determinava un gravissimo infortunio a un proprio dipendente, ha chiarito che nei lavori in quota (cioè in altezza) contro il rischio di caduta dall'alto del lavoratore vanno utilizzati prioritariamente i dispositivi di protezione collettivi (autopiattaforma o gru). L'uso dei DPI (ramponi monta palo, cintura di sicurezza) è consentito se la protezione collettiva sia tecnicamente impossibile e per esposizione di breve durata.

Queste due sentenze, riconfermano quanto già stabilito dal d.lgs 81, che dovremmo conoscere tutti e che con determinazione dovremmo far applicare, ma in quanto sono sentenze di condanna di comportamenti errati e di vere e proprie violazioni da parte delle aziende, rafforzano di fatto le norme e la funzione di controllo da parte degli RLS.

Con l'occasione vi ricordiamo che venerdì 28 febbraio è convocato il Coordinamento Nazionale Salute e Sicurezza a Roma, presso la sala “Fredda” della Cgil di Roma e del Lazio in via Buonarroti 12.

Fraterni saluti.

p. l'ufficio SAS
Maurizio Marcelli